

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Il trust al nodo della disclosure***

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

La recente

[Circolare n. 10/E/2015](#) offre spunti di riflessione in merito all'interazione tra l'istituto del **trust** e quello della **voluntary disclosure**. La casistica più tipica è quella del **trust interposto**.

In questo caso il veicolo trust viene, per così dire, superato ed il titolare effettivo degli investimenti deve procedere all'istanza di **disclosure**. L'analisi, pertanto, non riguarda gli adempimenti che il trust deve porre in essere, ma si deve piuttosto studiare **come il trust possa essere superato in qualità di soggetto interposto**.

Ci limitiamo sul punto ad evidenziare come gli orientamenti dell'Agenzia sulla questione siano stati esposti nelle **C.M. n. 43/E/2009 e C.M. n. 61/E/2010**, peraltro richiamati nella recente C.M. n. 10/E/2015.

E' appena il caso di ricordare come le indicazioni dell'Agenzia non possano essere considerate degli assiomi dalla validità assoluta, dovendo le stesse essere calate nel caso concreto. Parimenti, non si può nascondere che anche casistiche di trust, non affrontate nelle circolari, possano cadere nelle **maglie dell'interposizione** come, ad esempio, il trust privo di un concreto patrimonio sottostante, istituito solo per drenare utili al disponente con motivi di mero risparmio fiscale.

Un secondo rapporto tra i due istituti nasce con il **trust estero vestito**.

Può capitare che un soggetto, ancorché residente in Italia, decida di inserire determinati suoi investimenti in un trust fiscalmente residente all'estero. Si tratta di investimenti assolutamente non occultati al fisco.

La scelta di un veicolo estero è magari discesa dalla esigenza di una maggiore riservatezza, dalla sfiducia nei confronti di un trustee italiano o da altri motivi in genere.

Ebbene, il **trust**, essendo

**non residente**, non è tenuto a compilare il **quadro RW**.

Potrebbe tuttavia accadere che il **trust** sia per così dire esterovestito, ossia risulti solo apparentemente all'estero ma in realtà sia **residente in Italia**. E' evidente che in questi casi si apre l'obbligo di compilare il quadro RW e di dichiarare i redditi esteri. La questione è espressamente citata dalla C.M. n. 10/E/2015 che richiama le considerazioni fatte nella C.M. n. 48/E/2007.

Una terza casistica è quella del **trust come soggetto destinatario della procedura**.

Il trust, in qualità di soggetto tenuto alla compilazione del quadro RW, è uno dei possibili candidati per la *disclosure* internazionale.

Ad avviso di chi scrive, si tratta di **ipotesi** invero

**marginali** in quanto è improbabile che il trust residente, anche alla luce delle cautele ed attenzioni che riceve, possa essere il veicolo per violare il quadro RW e gli altri adempimenti dichiarativi.

Un quarto caso è costituito dai **rapporti finanziari con un trust estero**.

Una fattispecie non affrontata dalla Circolare ma sicuramente possibile è legata ai rapporti che a vario titolo possono essere intrattenuti con un trust estero **da parte di un soggetto residente**.

Si pensi, per fare un esempio, al caso in cui il beneficiario abbia diritto a pretendere dei beni (ad esempio della liquidità) dal *trustee* e questi si sia reso disponibile a fornirgliela.

In questo caso il beneficiario vanta un **credito** nei confronti di un soggetto non residente che deve trovare indicazione nel **quadro RW**.

Con la C.M. n. 49/E/2009, punto. 2.3, l'Agenzia ha chiarito che sono oggetto di monitoraggio anche i **finanziamenti infruttiferi**.

Sempre connesso ad un trust estero potrebbe esserci stata, nel corso degli anni, la percezione di **frutti tassabili** dal trust stesso, magari bonificati in un conto estero non dichiarato. Anche in

questo caso si apre la via della disclosure.

*Per approfondire le problematiche relative al trust e alla voluntary ti raccomandiamo questo seminario di specializzazione:*